

SORPRESA ❖ Era stata approvata da Pd e Fi

Il Governo bocchia la legge urbanistica regionale: «Invade competenze dello Stato»

Ambientalisti
contro la
legge

Otto articoli
con profili
illegittimi

Il Consiglio dei ministri ha impugnato la legge urbanistica regionale della Liguria del 2 aprile 2015 perché «alcune disposizioni invadono le competenze statali in materia di paesaggio e pertanto violano la Costituzione». La decisione, si legge sul sito del dipartimento affari regionali, è stata presa sabato scorso dal Consiglio che si è riunito sotto la presidenza del Ministro dei beni e delle attività culturali Dario Franceschini.

La legge fu approvata a poche settimane dal voto, con i voti del Pd e di Forza Italia, su proposta della giunta regionale. Sono ben otto, secondo il Governo, gli articoli della legge della Regione Liguria n. 11, approvata il 2 aprile, che presentano «profili di illegittimità costituzionale». Dalla lettura delle motivazioni emerge un dato di fondo: diverse norme, dice il Governo, non assicurano la necessaria partecipazione dello Stato, e in particolare del ministero dei Beni e delle attività culturali, alle scelte di pianificazione territoriale con particolare riferimento alle aree e agli immobili situati in zone di particolare pregio e sottoposti dunque a vincoli paesaggistici. Gli ambientalisti e le associazioni di tutela del paesaggio criticarono la legge evi-

denziando il rischio che tolti alcuni controlli potesse ricominciare l'assalto del cemento al già fragile territorio ligure.

Per il Governo, l'articolo 2 della legge, in particolare, «è censurato» perché «non collega la pianificazione territoriale, con specifica considerazione dei valori paesaggistici, al rispetto delle competenze statali in materia di paesaggio», non prevedendo il «necessario accordo con lo Stato - e in particolare con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - per la pianificazione paesaggistica delle aree e degli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico». In una parte, inoltre, «subordina il Piano territoriale regionale ai piani di bacino e ai piani delle aree protette, in contrasto con il codice che prevede, per la tutela del paesaggio, che le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti». Un altro articolo, il 18, dice il Governo, «non reca nessuna previsione del coinvolgimento ministeriale nell'esame» dei piani, e «omette di prevedere» che gli strumenti di attuazione «si devono raccordare con il processo di pianificazione paesaggistica congiunta e devono assicurare il ruolo decisionale autonomo proprio del Ministero».